



UNIONE SPORTIVA MELO

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 12 LUGLIO 2019

Verbale di Assemblea ordinaria di seconda convocazione.

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 presso la sede dell'associazione, in località il Melo Via del Libro Aperto 12 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'associazione UNIONE SPORTIVA MELO.

Sono presenti:

Corsini Andrea, Corsini Arianna, Corsini Marcello, Corsini Mauro, Corsini Roberto, Ghiddi Gabriella, Giustini GiovanBattista, Lenzini Mauro, Lenzini Natale, Nesti Dante, Pagliai Virginia, Petrucci Cristina, Petrucci Moreno, Sarti Carlo, Seghi Roberto.

Sono rappresentati per delega: Bianchi Alberto, Bianchi Matteo, Carmagnini Dario, Ferrari Patrizia, Guidarini Clara, Lenzini Aldo, Petrucci Oriana, Rossi Giovanna, Seghi Giuseppe, Seghi Monica, Vignocchi Stefano. Si allega al presente verbale elenco soci con firma dei presenti. Le deleghe vengono depositate agli atti.

Viene chiamata a presiedere l'assemblea la Sig.ra Corsini Arianna ed a fungere da segretario la Sig.ra Petrucci Cristina.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che è stato raggiunto il quorum necessario per procedere alle modifiche statutarie, dichiara pertanto che l'Assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida e invita a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Modifica Statuto e denominazione dell'Associazione
- 3) Approvazione rendiconto anno 2018
- 4) Varie ed eventuali.

AGENZIA DELLE ENTRATE - L'ESPRESSO
Espresso in registrazione del registro del 12/7/2019
Data 2/8/2019 n. 1643
L'Assistente
Matteo Mario

Il Segretario apre i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola illustrando la motivazione per cui si rende necessario modificare lo statuto e la denominazione dell'associazione al fine di adeguarli al CTS.

Si provvede quindi alla lettura del nuovo statuto che viene approvato all'unanimità per votazione e apponendo la firma nell'ultima pagina di tutti i presenti all'assemblea e su ogni foglio del Presidente uscente e del Segretario verbalizzante.

La modifica dello statuto implica anche la modifica delle denominazione dell'associazione da Unione Sportiva Melo a Unione Sportiva Melo ODV. L'assemblea approva all'unanimità.

Si provvede a quindi alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione.

Sulla base delle votazioni espresse l'organo di amministrazione viene così formato: Corsini Andrea, Corsini Arianna, Corsini Marcello, Corsini Roberto, Giustini GiovanBattista, Nesti Dante, Petrucci Cristina, Petrucci Moreno, Sarti Carlo, Seghi Roberto.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.

Il Segretario legge il rendiconto relativo all'esercizio 2018 e si passa all'approvazione. Il Rendiconto per l'esercizio 2018 viene approvato all'unanimità.

Il presidente dell'Assemblea passa al quarto punto all'ordine del giorno spiegando la necessità di delegare una persona alla richiesta delle autorizzazioni necessarie per il lancio della mongolfiera. L'assemblea all'unanimità delibera di delegare il Sig. Rino Casella a presentare la domanda di autorizzazione al lancio della mongolfiera.

agli organi competenti e agli adempimenti connessi.

Alle ore 22,30 essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

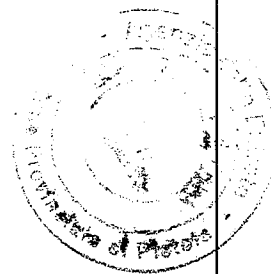
Gastone Poturca

Il Presidente

[Signature]

UNIONE SPORTIVA MELO ODV

STATUTO



Art. 1 - Scopo

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "UNIONE SPORTIVA MELO ODV", in seguito denominata "associazione".

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è costituita con carattere assolutamente apolitico e senza scopo di lucro ed è retta e regolata dalle norme del presente statuto.

Costituisce finalità dell'Associazione il perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente di cui alla lett.E) art. 5 c.1 del Codice del Terzo Settore;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di cui alla lett. F) art. 5 c.1 del Codice del Terzo Settore;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ma anche ludico-ricreative, di particolare interesse sociale di cui alla lett. I) art. 5 c.1 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lett. K) art. 5 c.1 del Codice del Terzo Settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati di cui alla lett. Z) art. 5 c.1 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi-attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà pertanto conseguire la disponibilità di locali, terreni, impianti sportivi e quanto altro, utili e strumentali al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 2-Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Abetone-Cutigliano (Provincia di Pistoia), località Melo, Via del Libro Aperto n.c. 12.

Art. 3 -Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; potrà essere comunque sciolta qualora ne sia deliberato lo scioglimento da apposita Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi il diritto di voto.

Art. 4 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo, attualmente n. 7 (sette) persone o n. 3 ODV, stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore (ETS) o gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La partecipazione di altri Enti del Terzo Settore e quelli senza fine di lucro sono ammessi ma in numero non superiore alla metà delle eventuali Organizzazioni di Volontariato (ODV) già associate all'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

1-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 -Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6- Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7- Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione(o consiglio direttivo);
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 6 (sei) mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea viene comunicata agli associati mediante affissione, in apposito spazio presso la sede sociale, di avviso riportante il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.

Agli associati che ne fanno specifica richiesta scritta la convocazione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno, può essere inviata a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica con ricevimento da parte dell'associato almeno 5 giorni prima della data della prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il rendiconto;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio ed in delega, e in seconda convocazione con la presenza, in proprio ed in delega, di un numero di associati pari ad almeno 1/3 (un terzo) dell'intera compagine associativa.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, e così come per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sarà necessario convocare apposita Assemblea straordinaria, e le deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati, aventi diritto al voto.

Art. 9 – Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) nominare il Presidente dell'Associazione;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il rendiconto o il bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 10 (dieci) componenti, nominati dall'Assemblea.

L'Organo di amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i propri componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca lo stesso per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11- Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12- Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Associazione di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è costituito:

- a) dai beni mobili che siano o comunque divengano di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti fatti da terzi.

Del patrimonio sociale dovrà essere redatto un inventario da aggiornarsi annualmente.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 15- Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16- Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio nella forma del rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17- Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando richiesta scritta al Presidente dell'Associazione

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 20-Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione

imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Matteo Lili

Roberto

Roberto

Le

Roberto

Roberto

Guido Gelli

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

9

